	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 1171

STINQ - UD/AIA/11

D.lgs. n. 152/2006. Rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti.

(Rettifica del valore riferito al tenore di ossigeno nell'effluente gassoso per le emissioni nn. E2, E3, E7, E8, E17, E19, E24a E24b, E25, E26a, E26b, E27, E31, E33, E34, E35, E36, E37a, E37b, E47, E48, E49, E56, E57 ed E58).

**Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.**

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1125 del 24 luglio 2009, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora di cui al punto 2.2 dell'allegato I al d.lgs 59/2005 e di un impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, di cui al punto 2.3, lettera a), dell'allegato I al d.lgs 59/2005, siti in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28 e 57, frazione Cargnacco, da parte della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 100 del 4 febbraio 2010, con il quale:

- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 8 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;

- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 4 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 130 del 8 febbraio 2010, con il quale è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A., con il decreto n. 1125/2009 (modifica relativa agli scarichi dell'impianto temporaneo recupero scorie, dismissione del punto di emissione E1 - impianto ossitaglio e variazione del nominativo del referente del Gestore dell'impianto);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 528 del 29 marzo 2010, con il quale è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010, il termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione n. E31 (7° forno a pozzo), e n. E38A, E38B (aspirazione camera di raffreddamento MCC3);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1081 del 26 maggio 2011, con il quale sono stati stralciati dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1125/2009, l'impianto di betonaggio e la relativa area su cui insiste l'impianto stesso, come definita nella planimetria n. 0896 - 4 - DA004, Rev 03 del 22 marzo 2010;

**Vista** la nota prot. n. STINQ - 1767 - UD/AIA/11 del 16 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nello spostamento dell'impianto di trattamento acque denominato WTP NUOVA FORGIA (Aggiornamento n. 5);

**Vista** la nota prot. n. STINQ - 1769 - UD/AIA/11 del 16 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto della prescrizione indicata nella nota stessa, fino alla data del 31 dicembre 2012, alla modifica temporanea dell'area deposito aggregato industriale presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 6);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 311 del 14 febbraio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 (Modifiche relative alla costruzione di un nuovo magazzino generale dei ricambi e deposito fusti oli e bombole, alla realizzazione di un fabbricato da adibirsi a laboratorio analisi e alla dismissione del punto di emissione E20 - Colaminatoio - Shuttle/Scarfer);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 328 del 16 febbraio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 (Revoca dell'autorizzazione di cui al decreto n. 2852/2010. Modifiche relative alla realizzazione della linea di laminazione nella sua nuova configurazione che vede riuniti, in un unico organismo edilizio, la linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e il capannone da adibirsi a deposito prodotto finito);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 6554 – UD/AIA/11 del 16 febbraio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni di ARPA Dipartimento provinciale di Udine (nota prot. n. 5973/2011/SA/PA/12 del 23 giugno 2011) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (nota prot. n. 2179 del 19 dicembre 2011), alle modifiche proposte, consistenti nella realizzazione del nuovo impianto di frantumazione e vagliatura presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 9);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 11769 – UD/AIA/11 del 26 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nell'ampliamento del piazzale sul lato sud-est dello stabilimento (Aggiornamento n. 10);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 12200 – UD/AIA/11 del 28 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nell'ampliamento dell'area di stoccaggio ECOGRAVEL presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 13);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1299 del 25 maggio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 - Modifiche relative all'installazione di un impianto di essiccazione e preriscaldamento per il rifacimento siviere, emissione E56 (11). Modifiche relative all'installazione di un impianto di forni a campana pentapile per ricottura rotoli vergella e bordioni, emissioni E57, E58 (12);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1391 del 6 giugno 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 - Modifiche relative all'ampliamento del capannone bertaggio e stoccaggio colaticci da destinare all'esercizio dell'attività di rifacimento refrattari siviere e panierie - emissioni E51, E52, E53 ed E54 (7);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1634 del 9 luglio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 - Ampliamento del capannone "Nuovo Blooming" da adibire a magazzino (8);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 247 del 13 febbraio 2013, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 - Realizzazione sistema ferroleghie forno DANARC, installazione coperchio stazione blooming e nuovi sili (emissioni E11, E14.1, E14.2 ed E32), variazione del nominativo del referente del Gestore dell'impianto (14);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 404 del 8 marzo 2013, con il quale è stato prorogato di 90 giorni, e pertanto fino al 20 maggio 2013, il termine per l'adempimento alle prescrizioni contenute nell'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", punto 15.1, al decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti;

**Vista** la nota prot. n. 11846 del 20 dicembre 2011, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine:

- ha segnalato il mancato rispetto dei limiti fissati dal decreto n. 1125/2009, per il punto di emissione E36a (forno di ricottura a campana), con la conseguente violazione prevista dall'articolo 279, comma 2, del decreto legislativo 152/2006;
- ha comunicato che, a tal riguardo, è stata già notiziata l'Autorità giudiziaria competente;

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 1763 – UD/AIA/11 del 16 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.A. l'avvio di un procedimento di diffida per gli inadempimenti segnalati da ARPA;

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 3578 – UD/AIA/11 del 27 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente:

- ha diffidato la Società ABS S.p.A. ad un puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto n. 1125 del 24 luglio 2009;
- ha intimato alla Società ABS S.p.A. di trasmettere una relazione con la specifica delle cause che hanno portato al superamento dei limiti imposti e l'indicazione delle misure adottate al fine di risolvere il problema;

**Vista** la nota prot. n. AMB 020/2012 del 28 febbraio 2012, con la quale la Società, in risposta alla citata diffida datata 27 gennaio 2012:

- ha comunicato che, a seguito dell'attuazione di talune azioni migliorative sul punto di emissione E36a, il parametro polveri risulta rispettato;
- ha evidenziato, per il punto E36a, delle criticità per la normalizzazione del valore relativo al parametro Polveri, tenuto conto che l'AIA ha fissato al 3% il tenore di riferimento per l'ossigeno;

**Vista** la nota prot. n. 1542 del 27 febbraio 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine, in relazione alla problematica riguardante il rispetto dei limiti prescritti per le emissioni di polveri in atmosfera, provenienti da forni di riscaldamento a metano e forni per trattamenti e condizionamenti termici, nell'ambito delle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate agli impianti siderurgici:

- ha comunicato di aver riscontrato, nell'attività di controllo effettuata su detti impianti, come sia piuttosto facile superare il limite di 5 mg/Nmc per le polveri, con il tenore di riferimento per l'ossigeno del 3% (o 5%);
- ha specificato che dal punto di vista impiantistico, il citato limite di 5 mg/Nmc per le polveri, appare non appropriato, o quantomeno appare eccessiva l'imposizione del 3% o del 5% come tenore di riferimento per l'ossigeno, in quanto non sussiste un effetto diluizione;

**Considerato** che in fase di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di altra Società, riferita ad attività IPPC che comprende la gestione di forni di riscaldamento a metano e forni per trattamenti e condizionamenti termici, si è provveduto alla rimozione del parametro polveri per tali impianti;

**Vista** la relazione trasmessa con nota prot. n. AMB 022/2013 del 10 aprile 2013, con la quale la Società:

- ha ribadito che le criticità evidenziate per il punto di emissione E36, oggetto della citata diffida del 27 gennaio 2012, relative alla normalizzazione del valore riguardante il parametro Polveri, tenuto conto del tenore di riferimento per l'ossigeno fissato nell'autorizzazione integrata ambientale, si riferiscono anche ai punti di emissione E2, E3, E7, E8, E17, E19, E24a E24b, E25, E26a, E26b, E27, E31, E33, E34, E35, E37a, E37b, E47,

E48, E49, E56, E57 ed E58;

- ha chiesto la rettifica dei limiti di emissione per i punti sopra menzionati ovvero l'eliminazione, per i punti stessi, della riparametrazione del valore del tenore di ossigeno nell'effluente gassoso;

**Vista** la nota trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata in data 19 aprile 2013 (prot. n. 13978), con la quale il Servizio competente ha chiesto al Comune di Pozzuolo del Friuli, al Comune di Pavia di Udine, al Comune di Udine, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", al CATO "Centrale Friuli", al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (ZIU), e all'AMGA S.p.a., di voler esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito alla rettifica richiesta dalla Società, allegando, a tal proposito, la bozza del relativo provvedimento;

**Vista** la nota prot. n. 3165 del 24 aprile 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha:

- espresso parere favorevole alla rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale della Società ABS S.p.A., ai fini del superamento delle problematiche emerse nell'attività di controllo delle emissioni in atmosfera da forni di riscaldamento e per trattamenti termici;

- segnalato che per il punto di emissione E3 (forno a carro – campana New), come commentato nella propria nota prot. n. 2254 del 20 marzo 2013, è stata prevista la ridislocazione ed il riconoscimento, quali emissioni E3a ed E3b (forno a carro – campana New);

**Preso atto** che gli altri Enti coinvolti hanno ritenuto di non esprimere alcuna osservazione in merito alla rettifica in argomento;

**Considerato** che la ridislocazione del punto E3 (forno a carro – campana New) e il riconoscimento dello stesso come emissioni E3a ed E3b, sono ricompresi nella comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Società con nota prot. n. AMB 096\_2012 del 21 dicembre 2012;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, e conformemente a quanto stabilito al punto 18, Parte III, dell'Allegato I, alla Parte quinta del decreto legislativo 152/2006, di procedere, per quanto riguarda i punti di emissione relativi ai forni di riscaldamento e per trattamenti termici e agli impianti di laminazione ed altre deformazioni plastiche, già autorizzati con il citato decreto n. 1125 del 24 luglio 2009:

- all'eliminazione dell'obbligo di riparametrazione del valore limite di emissione delle Polveri, con un riferimento del tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%;

- alla rettifica, relativamente al valore limite di emissione per gli Ossidi di Azoto, del tenore di ossigeno nell'effluente gassoso, dal 3% al 5%;

**Visto** l'articolo 66, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** – E' rettificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi modifiche ed aggiornamenti.

**Art. 2** – All'Allegato B, "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "Emissioni puntuali", al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009 (pagina 60 e seguenti del decreto), come modificato dall'articolo 3 del decreto n. 130 del 8 febbraio 2010, dall'articolo 5 del decreto n. 1081 del 26 maggio 2011, dall'articolo 7 del decreto n. 311 del 14 febbraio 2012, dall'articolo 10 del decreto n. 328 del 16 febbraio 2012, dall'articolo 3 del decreto n. 1299 del 25 maggio 2012, dall'articolo 4 del decreto n. 1391 del 6 giugno 2012 e dagli articoli 4 e 5 del decreto n. 247 del 13 febbraio 2013, le Tabelle relative ai camini n. E2, E3, E7, E8, E17, E19, E24a, E24b, E25, E26a, E26b, E27, E31, E33, E34, E35, E36, E37a, E37b, E47, E48, E49, E56, E57 ed E58, vengono sostituite dalle seguenti:

### Punto di emissione E2: FORNO A CAMPANA MOBILE

Inquinante	Q massima di progetto	Valore limite
Polveri totali	11.787 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

### Punto di emissione E3: FORNO A CARRO (campana new)

Inquinante	Q massima di progetto	Valore limite
Polveri totali	6.955 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E7: FORNO WALKING BEAM**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	5.930 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E8: FORNO A POZZO**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	61.400 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E17: FORNO RISCALDO LUNA**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	41.600 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E19: FORNO ONA CHAMBER**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	25.100 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E24a ed E24b: ASPIRAZIONE TRATTAMENTI TERMICI**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	7.325 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E25: ASPIRAZIONE FORNO DI RINVENIMENTO**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	1.210 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).



**Punto di emissione E26a ed E26b: ASPIRAZIONE FORNO RISCALDO FORGIATURA**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	8.250 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E27: ASPIRAZIONE FORNO A CAMPANA**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	4.800 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E31: ASPIRAZIONE FORNO A POZZO**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	52.800 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E33, E34: ASPIRAZIONE FORNI A CARRO DI RISCALDO**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	7.500 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E35: FOSSA DI EQUALIZZAZIONE**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	6.500 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E36: ASPIRAZIONE FORNO DI RICOTTURA A CAMPANA**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	7.000 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E37A: ASPIRAZIONE FORNO A TUNNEL TEMPRA**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	7.000 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E37b: ASPIRAZIONE FORNO A TUNNEL RINVENIMENTO**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	6.500 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E47: FORNO DI RISCALDO WALKING BEAM – NUOVO BLOOMING**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	59.500 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E48: FORNO A CAMPANA 1 – NUOVO BLOOMING**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	10.000 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E49: FORNO A CAMPANA 2 – NUOVO BLOOMING**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	10.000 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E56: FORNO DI RISCALDO ESSICAZIONE E PRERISCALDO DEL RIVESTIMENTO REFRAATTARIO DI SIVIERE**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	7.000 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina		2 mg/Nm <sup>3</sup>
COT		50 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
Monossido di carbonio		100 mg/Nm <sup>3</sup>
(*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.		

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Punto di emissione E57 ed E58: FORNI A CAMPANA DI RICOTTURA VERGELLE E BORDIONI**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	2.500 Nm <sup>3</sup> /h	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup> (*)

(\*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. articolo 271, comma 14 del d.lgs. 152/06).

**Art. 3** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi modifiche ed aggiornamenti.


Trieste,

**23 APR. 2013**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. Ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 247

STINQ - UD/AIA/11

D.Lgs. n. 152/2006. Aggiornamento (14), ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009.

Realizzazione sistema ferroleghie forno DANARC, installazione coperchio stazione degasaggio (VD2), nuovo filtro nastri ferroleghie, nuovo filtro cannelli da taglio blooming e nuovi sili - emissioni E11, E14.1, E14.2 ed E32.

Variatione del nominativo del referente del Gestore dell'impianto.

**Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.**

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata

ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1125 del 24 luglio 2009, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora di cui al punto 2.2 dell'allegato I al d.lgs 59/2005 e di un impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, di cui al punto 2.3, lettera a), dell'allegato I al d.lgs 59/2005, siti in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28 e 57, frazione Cargnacco, da parte della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 100 del 4 febbraio 2010, con il quale:

- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 8 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;

- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 4 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 130 del 8 febbraio 2010, con il quale è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A., con il decreto n. 1125/2009 (modifica relativa agli scarichi dell'impianto temporaneo recupero scorie, dismissione del punto di emissione E1 - impianto ossitaglio e variazione del nominativo del referente del Gestore dell'impianto);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 528 del 29 marzo 2010, con il quale è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010, il termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione n. E31 (7° forno a pozzo), e n. E38A, E38B (aspirazione camera di raffreddamento MCC3);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1081 del 26 maggio 2011, con il quale sono stati stralciati dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1125/2009, l'impianto di betonaggio e la relativa area su cui insiste l'impianto stesso, come definita nella planimetria n. 0896 - 4 - DA004, Rev 03 del 22 marzo 2010;

**Vista** la nota prot. n. STINQ - 1767 - UD/AIA/11 del 16 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti

nello spostamento dell'impianto di trattamento acque denominato WTP NUOVA FORGIA (Aggiornamento n. 5);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 1769 – UD/AIA/11 del 16 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto della prescrizione indicata nella nota stessa, fino alla data del 31 dicembre 2012, alla modifica temporanea dell'area deposito aggregato industriale presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 6);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 311 del 14 febbraio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 (Modifiche relative alla costruzione di un nuovo magazzino generale dei ricambi e deposito fusti oli e bombole, alla realizzazione di un fabbricato da adibirsi a laboratorio analisi e alla dismissione del punto di emissione E20 - Colaminatoio - Shuttle/Scarfer);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 328 del 16 febbraio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 (Revoca dell'autorizzazione di cui al decreto n. 2852/2010. Modifiche relative alla realizzazione della linea di laminazione nella sua nuova configurazione che vede riuniti, in un unico organismo edilizio, la linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e il capannone da adibirsi a deposito prodotto finito);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 6554 – UD/AIA/11 del 16 febbraio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni di ARPA Dipartimento provinciale di Udine (nota prot. n. 5973/2011/SA/PA/12 del 23 giugno 2011) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (nota prot. n. 2179 del 19 dicembre 2011), alle modifiche proposte, consistenti nella realizzazione del nuovo impianto di frantumazione e vagliatura presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 9);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 11769 – UD/AIA/11 del 26 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nell'ampliamento del piazzale sul lato sud-est dello stabilimento (Aggiornamento n. 10);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 12200 – UD/AIA/11 del 28 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nell'ampliamento dell'area di stoccaggio ECOGRAVEL presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 13);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1299 del 25 maggio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 - Modifiche relative all'installazione di un impianto di essiccazione e preriscaldamento per il rifacimento siviere, emissione E56 (11). Modifiche relative all'installazione di un impianto di forni a campana pentapile per cottura rotoli vergella e bordioni, emissioni E57, E58 (12);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1391 del 6 giugno 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE



BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 - Modifiche relative all'ampliamento del capannone bertaggio e stoccaggio colaticci da destinare all'esercizio dell'attività di rifacimento refrattari siviere e paniere - emissioni E51, E52, E53 ed E54 (7);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1634 del 9 luglio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 - Ampliamento del capannone "Nuovo Blooming" da adibire a magazzino (8);

**Vista** la nota del 22 dicembre 2011, con la quale la Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006, le modifiche progettate dell'impianto;

**Considerato** che le modifiche di cui alla succitata comunicazione consistono nella realizzazione del sistema ferroleghie forno DANARC, nell'installazione del coperchio stazione degasaggio (VD2), del nuovo filtro nastri ferroleghie, del nuovo filtro cannelli da taglio blooming e dei nuovi silii;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-371-UD/AIA/11 del 4 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO "Centrale Friuli" e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, copia di tutta la documentazione relativa alle modifiche di cui alla citata comunicazione del 22 dicembre 2011, fornita dalla Società;

- specificato che le modifiche proposte dalla Società sono da ritenersi non sostanziali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 152/2006;

- invitato agli Enti coinvolti a formulare, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i pareri di competenza ed eventuali modifiche alle prescrizioni già inserite nell'autorizzazione integrata ambientale;

**Preso atto** che in data 13 gennaio 2012 la Società ha fornito la documentazione comprovante il pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

**Vista** la nota prot. n. 81 del 24 gennaio 2012, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (ZIU), ha comunicato, per quanto di competenza, che nulla osta alla realizzazione degli interventi in argomento;

**Vista** la nota prot. n. 2012/16733 del 8 febbraio 2012, con la quale la Provincia di Udine:

- ha ritenuto di non avere nulla da rilevare, riguardo agli adempimenti in materia di rifiuti, in quanto la realizzazione degli interventi proposti dalla Società non comporteranno la produzione di nuove tipologie di rifiuto;

- ha comunicato, riguardo la gestione delle acque reflue, il proprio nulla osta alla realizzazione degli interventi proposti;

- ha ritenuto, in relazione alle emissioni in atmosfera, di considerare:

- a) non sostanziali, ai sensi della parte V del decreto legislativo 152/2006, le modifiche inerenti la realizzazione del coperchio stazione degasaggio (VD2) e del nuovo filtro cannelli da taglio blooming;

- b) sostanziali, ai sensi della parte V del decreto legislativo 152/2006, le modifiche

riguardanti il sistema ferroleghhe forno DANARC, il nuovo filtro nastri ferroleghhe e i nuovi sili;

**Vista** la nota prot. n. 0001600 - P del 27 febbraio 2012, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine, presa visione della documentazione relativa alle modifiche proposte, ha comunicato, ai fini della variazione del Piano di monitoraggio e controllo, che:

- non vi sono modifiche da introdurre nella gestione e nei parametri di monitoraggio indicati per i punti di emissione esistenti e coinvolti negli adeguamenti proposti dalla Società;

- per i sili indicati dalla Società come S2, S8, S10, S11, S12 e S13, dovranno essere definiti condotti di emissione, ovvero convogliamenti in emissioni esistenti;

**Preso atto** che il Comune di Pozzuolo del Friuli, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e l'AATO "Centrale Friuli", hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito, alle modifiche proposte dalla Società;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-20465-UD/AIA/11 del 8 giugno 2012, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di voler fornire opportuna documentazione tecnica che definisca puntualmente le soluzioni progettuali da attuarsi riguardo le richieste di cui alla citata nota di ARPA datata 27 febbraio 2012;

**Vista** la nota del 30 agosto 2012, con la quale la Società ha trasmesso, come richiesto da ARPA, la documentazione tecnica integrativa riguardante i condotti di emissione dei citati silos S2, S8, S10, S11, S12 e S13;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-30700-UD/AIA/11 del 19 settembre 2012, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO "Centrale Friuli", all'AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, copia della documentazione integrativa fornita dalla Società con la nota del 30 agosto 2012;

- invitato agli Enti coinvolti a volersi esprimere in merito, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

**Vista** la nota prot. n. 2012/125733 del 12 ottobre 2012, con la quale la Provincia di Udine, in risposta alla citata nota regionale del 19 settembre 2012, ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione degli interventi proposti dalla Società, riguardo la gestione dei rifiuti e delle acque reflue;

**Vista** la nota prot. n. 0008999 - P, del 8 novembre 2012, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine, tenuto conto della documentazione tecnica fornita dalla Società con la citata nota del 30 agosto 2012, ha indicato le opportune modifiche all'autorizzazione integrata ambientale (inserimento dei nuovi silos S2, S8, S10, S11, S12 e S13, negli Allegati B e C al decreto n. 1125/2009);

**Vista** la nota della Società datata 19 luglio 2012, con la quale è stato comunicato che con effetto dal giorno 1 luglio 2012, è stata revocata all'ing. Ivica Grgic la delega ambientale e la gestione dell'impianto ed è stata contestualmente data, senza soluzione di continuità, all'ing. Martina Ricetto;

**Vista** la nota della Società datata 12 ottobre 2012, con la quale è stato comunicato che con effetto dal giorno 2 ottobre 2012, è stata revocata all'ing. Martina Ricetto la delega ambientale e la gestione dell'impianto ed è stata contestualmente data, senza soluzione

di continuità, al sig. Oscar Vernier;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco, con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009.

**Art. 2** - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.1 "Emissioni in atmosfera", al decreto n. 1125/2009 (pagina 36 e seguenti del decreto AIA), le Tabelle relative ai comini E11, E14-secondarie ed E32, vengono sostituite dalle seguenti:

<b>Camino E11</b>	
Numero camini identici:	1
Impianto associato	M11 – Aspirazione ferro leghe – EAF – LF
Tipo di emissione prodotta	Polveri, Cr VI, Ni, $\Sigma$ Cr III, Mn, V
Sezione camino	0,40 mq
Portata media dell'emissione	165.000 Nmc/h
Altezza di emissione camino	28,8 ml
Temperatura di emissione	30 °C
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche
Tipo di emissione	24 h/giorno – 330 giorni/anno
Sistema di monitoraggio emissione	Un campionamento all'anno
Altezza del punto di campionamento	13,00 ml
Accessibilità	Scala marinara per accesso e camminamento sopra il filtro, prese per prelievo a normativa UNI

<b>Camino E14 – secondarie</b>	
<b>E14.1 – E14.2</b>	
Numero camini identici: 2	
Impianto associato	Forno EAF – LF – MHS - VD2
Tipo di emissione prodotta	Polveri Cd IPA $\Sigma$ As, Cr VI PCDD/PCDF Hg Ni $\Sigma$ Cr III, Mn, Pb, Cu, Sn, V, Zn NOx CO Cl, Composti inorganici come HCl
Sezione camino	14,51 mq
Portata media dell'emissione	930.000 Nmc/h
Altezza di emissione camino	30,28 ml
Temperatura di emissione	25-30 °C
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche
Tipo di emissione	24 h/giorno – 330 giorni/anno
Sistema di monitoraggio emissione	Un campionamento all'anno
Altezza del punto di campionamento	23,36 ml
Accessibilità	Scala tradizionale per accesso e piattaforma per campionamento, prese per prelievo a normativa UNI

<b>Camino E32</b>	
Numero camini identici: 1	
Impianto associato	Impianto di aspirazione cannelli di taglio - blooming
Tipo di emissione prodotta	Polveri NOx CO Cd, Ni $\Sigma$ Cr III, Mn, V, Pb $\Sigma$ Cr VI, As
Sezione camino	0,43 mq
Portata media dell'emissione	30.000 Nmc/h
Altezza di emissione camino	20 ml
Temperatura di emissione	20-25 °C
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche
Tipo di emissione	10 h/giorno – 330 giorni/anno
Sistema di monitoraggio emissione	Un campionamento all'anno
Altezza del punto di campionamento	10,45 ml
Accessibilità	Scala marinara fino al tetto del filtro, prese per prelievo a normativa UNI



**Art. 3** - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.1 "Emissioni in atmosfera", al decreto n. 1125/2009 (pagina 45 del decreto AIA), viene aggiunta la seguente Tabella:

<b>Camini S2, S8, S10, S11, S12, S13</b>	
Numero camini identici: 1	
<i>Impianto associato</i>	Silos DANARC, silos EAF, silos EAF esterni, silos Fossa, silos FUMI 1 e 2, silos magazzino
<i>Tipo di emissione prodotta</i>	Polveri
<i>Sistema di abbattimento</i>	Depolveratore per S11 depolveratore non presente
<i>Tipo di emissione</i>	30 min/3 volte settimana

**Art. 4** - All'Allegato B, "EMISSIONI IN ATMOSFERA" (pagina n. 62 e seguenti del decreto AIA), al decreto n. 1125/2009, le tabelle relative ai punti di emissione E11, E14 secondario ed E32 vengono sostituite dalle seguenti:

**Punto di emissione E11: ASPIRAZIONE FERROLEGHE – EAF – LF**

<b>Inquinante</b>	<b>Q massima di progetto (Nm<sup>3</sup>/h)</b>	<b>Valore limite</b>	<b>Riferimento tabelle allegato I</b>
Polveri totali	165.000	10 mg/Nm <sup>3</sup>	//
* Cr VI		1 mg/Nm <sup>3</sup>	Tabella A1 Classe II
* Ni		1 mg/Nm <sup>3</sup>	Tabella B Classe II
* ∑ Cr III, Mn, V		5 mg/Nm <sup>3</sup>	Tabella B Classe III

\* Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

**Punto di emissione E14 SEC: FORNO EAF – LF – MHS – VD2**

Valori limite di emissione da rispettare prima della messa in esercizio del punto di emissione E40 (fumi 4) e della modifica dei punti di captazione di E14PRIM. (fumi 1) e di E14SEC. (fumi 2).

<b>Inquinante</b>	<b>Q max di progetto (Nm<sup>3</sup>/h)</b>	<b>Concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>Riferimento normativo allegato I d.lgs. 152/06</b>
Polveri totali	930.000	10	//
* Cd		0.1	Tabella A1 Classe I
IPA		0.01	//
* ∑ As, Cr VI		1	Tabella A1 Classe II
* PCDD / PCDF		0.5 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	Tabella A2 Classe I
* Hg		0.2	Tabella B Classe I
* Ni		1	Tabella B Classe II
* ∑ Cr III, Mn, Pb, Cu, Sn, V, Zn		5	Tabella B Classe III
NO <sub>x</sub>		50	//
CO		200	
Cl composti inorganici come HCl		10	
PM <sub>10</sub>		Nessun limite previsto	

\* Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

<b>Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benz [a] antracene</li> <li>• Dibenz [a,h] antracene</li> <li>• Benzo [b] fluorantene</li> <li>• Benzo [j] fluorantene</li> <li>• Benzo [k] fluorantene</li> <li>• Benzo [a] pirene</li> <li>• Dibenzo [a,e] pirene</li> <li>• Dibenzo [a,h] pirene</li> <li>• Dibenzo [a,i] pirene</li> <li>• Dibenzo [a,l] pirene</li> <li>• Indeno [1,2,3 - cd] pirene</li> </ul>

**Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE)**

Nome chimico	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

**Punto di emissione E32: ASPIRAZIONE CANNELLI TAGLIO BLOOMING**

Inquinante	Q massima di progetto (Nm <sup>3</sup> /h)	Valore limite	Riferimento tabelle allegato I
Polveri totali	30.000	10 mg/Nm <sup>3</sup>	//
NOx		350 mg/Nm <sup>3</sup>	//
CO		200 mg/Nm <sup>3</sup>	//
* Cd		0.1 mg/Nm <sup>3</sup>	Tabella A1 Classe I
* ∑ As, Cr VI		1 mg/Nm <sup>3</sup>	Tabella A1 Classe II
* Ni		1 mg/Nm <sup>3</sup>	Tabella B Classe II
* ∑ Cr III, Mn, Pb, V		5 mg/Nm <sup>3</sup>	Tabella B Classe III

\* Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

**Art. 5** - All'Allegato B, "EMISSIONI IN ATMOSFERA" (pagina n. 75 e seguenti del decreto AIA), al decreto n. 1125/2009, viene aggiunto il seguente paragrafo:

Per punti di emissione **S2, S8, S10, S11, S12 e S13** non vengono prescritti limiti di emissione per questa tipologia di impianti. Si rimanda alla tabella 3 del Piano di monitoraggio e controllo per la manutenzione e sostituzione sui sistemi di abbattimento.

**Art. 6** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", "RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO", al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009, la Tabella 1 – Soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del Piano (pagina 95 del decreto AIA 1125/2009), sostituita con l'articolo 8 del decreto n. 130 del 8 febbraio 2010, viene ulteriormente sostituita dalla seguente:

Tab. 1– Soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.	OSCAR VERNIER
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi	Come identificate da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Udine

**Art. 7** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3.a PARAMETRI DA MONITORARE, al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009, la Tabella n. 2 – Inquinanti monitorati, (pagina 96 del decreto AIA 1125/2009), modificata con l'articolo 9 del decreto n. 130 del 8 febbraio 2010, con l'articolo 8 del decreto n. 1081 del 26 maggio 2011, con l'articolo 9 del decreto n. 311 del 14 febbraio 2012, con l'articolo 15 del decreto n. 328 del 16 febbraio 2012, con l'articolo 15 del decreto n. 1391 del 6 giugno 2012 e con l'articolo 4 del decreto n. 1299 del 25 maggio 2012, viene sostituita dalla seguente:

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione										Frequenza controllo		Metodi
	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9*	E11	continuo	discontinuo		
monossido di carbonio								x				annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 d.lgs. 152/06)
NOx	x	x				x	x	x				annuale	
polveri totali	x	x	x	x	x	x	x	x	x			annuale	
cromo III										x		annuale	
cromo VI										x		annuale	
nichel										x		annuale	
manganese										x		annuale	
vanadio										x		annuale	

\* Nel primo anno dell'AIA si seguiranno le disposizioni specifiche dell'autorizzazione.



Parametri	Punto di emissione									Frequenza controllo		Metodi
	E14 prim Fumi 1	E14.1 sec Fumi 2	E14.2 sec Fumi 2	E15	E17	E19	E21 E22	E24a	E24b	continuo	discontinuo	
monossido di carbonio	x	x	x	x							annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 d.lgs. 152/06)
NOx	x	x	x	x	x	x		x	x		annuale	
polveri totali	x	x	x	x	x	x	x	x	x		annuale	
cadmio	x	x	x	x							annuale in fase di carica e in fase di fusione	
cromo III	x	x	x	x								
cromo VI	x	x	x	x								
Hg		x	x	x								
rame	x	x	x	x								
nicel	x	x	x	x								
piombo	x	x	x	x								
vanadio	x	x	x	x								
zinco	x	x	x	x								
manganese	x	x	x	x								
stagno	x	x	x	x								
arsenico	x	x	x	x								
PCDF		x	x	x								
PCDD		x	x	x								
IPA		x	x	x								
Cl composti inorg. HCl		x	x	x								



Parametri	Punto di emissione									Frequenza controllo		Metodi
	E25	E26a	E26b	E27	E28	E29	E30*	E31	E32	continuo	discontinuo	
monossido di carbonio									x		annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 d.lgs. 152/06)
NOx	x	x	x	x	x	x		x	x		annuale	
polveri totali	x	x	x	x			x	x	x		annuale	
cromo III									x		annuale	
cromo VI									x		annuale	
cadmio									x		annuale	
arsenico									x		annuale	
nicel									x		annuale	
manganese									x		annuale	
piombo									x		annuale	
vanadio									x		annuale	

\* Nel primo anno dell'AIA si seguiranno le disposizioni specifiche dell'autorizzazione.

Parametri	Punto di emissione									Frequenza controllo		Metodi
	E33	E34	E35	E36	E37a	E37b	E38	E38b	E39*	continuo	discontinuo	
monossido di carbonio									x		annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 d.lgs. 152/06)
NOx	x	x	x	x	x	x			x		annuale	
polveri totali	x	x	x	x	x	x	x	x	x		annuale	

\* Nel primo anno dell'AIA si seguiranno le disposizioni specifiche dell'autorizzazione.

Parametri	Punto di emissione									Frequenza controllo		Metodi	
	E40 Fumi 4	E47	E48	E49	E50	E51	E52	E53	E54	continuo	discontinuo		
monossido di carbonio	x							x	x			annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 d.lgs. 152/06)
NOx	x	x	x	x				x	x			annuale	
polveri totali	x	x	x	x	x	x	x	x	x			annuale	
silice cristallina						x	x	x	x			annuale	
COT								x	x			annuale	
cadmio	x											annuale in fase di carica e in fase di fusione	
cromo III	x												
cromo VI	x												
Hg	x												
rame	x												
nicel	x												
piombo	x												
vanadio	x												
zinco	x												
manganese	x												
stagno	x												
arsenico	x												
PCDF	x												
PCDD	x												
IPA	x												
Cl composti inorg. HCl	x												

Parametri	Punto di emissione									Frequenza controllo		Metodi	
	E56	E57	E58	S2	S8	S10	S11	S12	S13	continuo	discontinuo		
monossido di carbonio	x											annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 d.lgs. 152/06)
NOx	x	x	x									annuale	
polveri totali	x	x	x	x	x	x	x	x	x			annuale	
silice cristallina	x											annuale	
COT	x											annuale	

**Art. 8** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3.a PARAMETRI DA MONITORARE, al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009, la Tabella n. 3 – Sistemi di trattamento fumi (pagina 99 del decreto AIA 1125/2009), modificata con l'articolo 10 del decreto n. 130 del 8 febbraio 2010, con l'articolo 9 del decreto n. 1081 del 26 maggio 2011, con il decreto n. 328 del 16 febbraio 2012, con l'articolo 16 del decreto 1391 del 6 giugno 2012 e con l'articolo 5 del decreto n. 1299 del 25 maggio 2012, viene sostituita dalla seguente:

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E4 E5 E6 E9 E11 E14 E14S E15 E21 E22 E30 E32 E39 E40 E50 E51 E52	filtro a maniche	- elettrovalvole - componenti elettriche ed elettroniche <i>(manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermato impianto)</i>	- stato di conservazione - perdita di lubrificanti - rumorosità e vibrazioni - funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - impostazione dei tempi di lavaggio	giornaliera	annotazione anomalie su registro
- maniche filtranti <i>(sostituzione con frequenza biennale)</i> - motori - coclee - valvole <i>(manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermato impianto)</i>		- usura feltri - rumorosità motori e coclee	settimanale in fermata		
- temperatura cassa motori - assorbimento elettrico e tensioni - livello di usura alberi e pale coclee		mensile			
E53 E56	postcombustore	- bruciatore; - scambiatori recuperativi; - componenti elettriche ed elettroniche. <i>(Manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermato impianto)</i>	- stato di efficienza / spie / allarmi; - PLC; - sensori temperatura	giornaliera	
S2 S8 S10 S11 S12 S13	filtro a cartucce	- cartucce filtranti <i>(sostituzione a rottura, frequenza almeno annuale)</i>	- stato di conservazione - funzionalità e integrità organi di comando e controllo, lavaggio - usura cartucce	settimanale in fermata	

**Art. 9** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti.

Trieste,


**13 FEB. 2013**



DIR. REGIONALE DEL SERVIZIO

Ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 11634

STINQ - UD/AIA/11

D.Lgs. n. 152/2006. Aggiornamento (8), ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009. Ampliamento del capannone "Nuovo Blooming" da adibire a magazzino.

**Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.**

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1125 del 24 luglio 2009, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora di cui al punto 2.2 dell'allegato I al d.lgs 59/2005 e di un impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, di cui al punto 2.3, lettera a), dell'allegato I al d.lgs 59/2005, siti in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28 e 57, frazione Cargnacco, da parte della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 100 del 4 febbraio 2010, con il quale:

- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 8 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;
- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 4 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 130 del 8 febbraio 2010, con il quale è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A., con il decreto n. 1125/2009 (modifica relativa agli scarichi dell'impianto temporaneo recupero scorie, dismissione del punto di emissione E1 - impianto ossitaglio e variazione del nominativo del referente del Gestore dell'impianto);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 528 del 29 marzo 2010, con il quale è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010, il termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione n. E31 (7° forno a pozzo), e n. E38A, E38B (aspirazione camera di raffreddamento MCC3);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2852 del 9 novembre 2010, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, applicabile ai sensi dell'articolo 35, comma 2-ter, del d.lgs 152/2006, come modificato dell'articolo 2, comma 30, lettera b), del d.lgs 128/2010 (modifiche relative alla realizzazione di una linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e di un capannone da adibirsi a deposito prodotto finito);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1081 del 26 maggio 2011, con il quale sono stati stralciati dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto

n. 1125/2009, l'impianto di betonaggio e la relativa area su cui insiste l'impianto stesso, come definita nella planimetria n. 0896 – 4 – DA004, Rev 03 del 22 marzo 2010;

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 1767 – UD/AIA/11 del 16 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nello spostamento dell'impianto di trattamento acque denominato WTP NUOVA FORGIA (Aggiornamento n. 5);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 1769 – UD/AIA/11 del 16 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto della prescrizione indicata nella nota stessa, fino alla data del 31 dicembre 2012, alla modifica temporanea dell'area deposito aggregato industriale presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 6);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 311 del 14 febbraio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 (Modifiche relative alla costruzione di un nuovo magazzino generale dei ricambi e deposito fusti oli e bombole, alla realizzazione di un fabbricato da adibirsi a laboratorio analisi e alla dismissione del punto di emissione E20 - Colaminatoio - Shuttle/Scarfer);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 328 del 16 febbraio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 (Revoca dell'autorizzazione di cui al decreto n. 2852/2010. Modifiche relative alla realizzazione della linea di laminazione nella sua nuova configurazione che vede riuniti, in un unico organismo edilizio, la linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e il capannone da adibirsi a deposito prodotto finito);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 6554 – UD/AIA/11 del 16 febbraio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni di ARPA Dipartimento provinciale di Udine (nota prot. n. 5973/2011/SA/PA/12 del 23 giugno 2011) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (nota prot. n. 2179 del 19 dicembre 2011), alle modifiche proposte, consistenti nella realizzazione del nuovo impianto di frantumazione e vagliatura presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 9);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 11769 – UD/AIA/11 del 26 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nell'ampliamento del piazzale sul lato sud-est dello stabilimento (Aggiornamento n. 10);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 12200 – UD/AIA/11 del 28 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nell'ampliamento dell'area di stoccaggio ECOGRAVEL presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 13);

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1299 del 25 maggio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è



stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 - Modifiche relative all'installazione di un impianto di essiccazione e preriscaldamento per il rifacimento siviere, emissione E56 (11). Modifiche relative all'installazione di un impianto di forni a campana pentapile per ricottura rotoli vergella e bordioni, emissioni E57, E58 (12);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1391 del 6 giugno 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 - Modifiche relative all'ampliamento del capannone bertaggio e stoccaggio colaticci da destinare all'esercizio dell'attività di rifacimento refrattari siviere e panierie - emissioni E51, E52, E53 ed E54 (7);

**Vista** la nota del 3 ottobre 2011, con la quale la Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006, le modifiche progettate dell'impianto;

**Considerato** che le modifiche di cui alla succitata comunicazione consistono nell'ampliamento del capannone Nuovo Blooming da adibire a magazzino;

**Considerato** che le modifiche proposte dalla Società con la nota del 3 ottobre 2011, non ricadono nelle fattispecie individuate dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 152/2006, per cui ai sensi dell'Allegato III del DM 24/04/2008, il pagamento della tariffa relativa alle spese di istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del DM 24/04/2008, non è dovuto;

**Preso atto** che con il decreto n. 1349 del 11 luglio 2011, il Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, ha disposto che il progetto riguardante l'ampliamento del capannone denominato Nuovo Blooming da adibire a magazzino, presentato dalla Società ABS S.p.a. non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla L.R. 43/1990 e s.m.i. e al D.lgs 152/2006 e s.m.i. e ha fissato, al contempo, prescrizioni di carattere cantieristico;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-35606-UD/AIA/11 del 24 ottobre 2011, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO "Centrale Friuli" e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, copia di tutta la documentazione relativa alle modifiche di cui alla citata comunicazione del 3 ottobre 2011, fornita dalla Società;

- specificato che le modifiche proposte dalla Società sono da ritenersi non sostanziali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 152/2006;

- invitato agli Enti coinvolti a formulare, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i pareri di competenza ed eventuali modifiche alle prescrizioni già inserite nell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 10748/2011/SA/PA/12 del 11 novembre 2011, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha comunicato che per quanto di riferimento ambientale non si intravedono elementi ostativi alla realizzazione delle opere progettate,

- previa verifica delle portate gestite dalla fognatura a cura del Gestore,

- ferme le prescrizioni relative alla fase di cantiere come riportate nel decreto di VIA n. 1349/2011,

- accertata la disponibilità dell'area ad est dell'insediamento ABS, che risultano ancora occupate dall'impianto provvisorio di recupero scorie di acciaieria in operazioni di ripristino ambientale, previa stabilizzazione e solidificazione (R13 – R10);

**Vista** la nota prot. n. 1985 del 17 novembre 2011, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (ZIU), acquisito il parere tecnico dell'AMGA (gestore del servizio idrico integrato), ha comunicate le prescrizioni da inserire nel provvedimento di modifica/integrazione dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125/2009;

**Considerato** che:

- le prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 4 della citata nota della ZIU del 17 novembre 2011, sono già state sostanzialmente inserite nel decreto n. 328/2012 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009. Revoca dell'autorizzazione di cui al decreto n. 2852/2010. Modifiche relative alla realizzazione della linea di laminazione nella sua nuova configurazione che vede riuniti, in un unico organismo edilizio, la linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e il capannone da adibirsi a deposito prodotto finito);

- le prescrizioni di cui al punto 5, lettera a) e di cui al punto 6, lettere a) e b), della nota della ZIU del 17 novembre 2011, sono ricomprese nel citato decreto del Servizio di VIA n. 1349 del 11 luglio 2011, riguardante la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale del progetto;

- le prescrizioni di cui al punto 5, lettera b) e di cui al punto 6, lettera c), della nota della ZIU del 17 novembre 2011, sono prescrizioni di carattere cantieristico e pertanto non attinenti, in via generale, con l'autorizzazione integrata ambientale;

**Ritenuto**, pertanto, di inserire, nel presente provvedimento, solamente la prescrizione di cui al punto 3, della citata nota della ZIU del 17 novembre 2011, che qui di seguito si riporta:

- eventuali modifiche ai sistemi/apparecchi di sollevamento/rilancio delle acque reflue dei servizi igienici che saranno scaricate in fognatura "nera" (intesa come variazione della tipologia e del posizionamento riportati nella documentazione tecnica prodotta), dovranno essere preventivamente comunicate al gestore della fognatura e da questo approvate;

**Vista** la nota prot. n. 2011/136057 del 25 novembre 2011, con la quale la Provincia di Udine:

- non evidenzia, relativamente alla gestione dei rifiuti, aspetti di propria competenza, in quanto le attività che si svolgeranno nel nuovo magazzino prodotto finito non comporteranno la produzione di nuove tipologie di rifiuto;

- comunica, riguardo la gestione delle acque reflue, il proprio nulla osta all'ampliamento del capannone denominato "Nuovo Blooming" da adibirsi a deposito coperto, movimentazione e spedizione di prodotti semilavorati e/o finiti;

**Preso atto** che il Comune di Pozzuolo del Friuli, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", e l'AATO "Centrale Friuli", hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito, alle modifiche proposte dalla Società;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli

Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco, con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1125 del 24 luglio 2009.

**Art. 2** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "ELENCO SCARICHI IN FOGNATURA", "PRESCRIZIONI" (pagina n. 87 del decreto AIA) al decreto n. 1125/2009, al paragrafo 13) GESTIONE NUOVA LINEA DI LAMINAZIONE BLOOMING, viene aggiunto il seguente punto:

13.1.4 eventuali modifiche ai sistemi/apparecchi di sollevamento/rilancio delle acque reflue dei servizi igienici che saranno scaricate in fognatura "nera" (intesa come variazione della tipologia e del posizionamento riportati nella documentazione tecnica prodotta), dovranno essere preventivamente comunicate al gestore della fognatura e da questo approvate.

**Art. 3** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti.


Trieste, **9 LUG. 2012**



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Ing. Pierpaolo Gubertini





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. **139** 1

STINQ - UD/AIA/11

D.Lgs. n. 152/2006. Aggiornamento (7), ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1125 del 24 luglio 2009.

Modifiche relative all'ampliamento del capannone bertaggio e stoccaggio colaticci da destinare all'esercizio dell'attività di rifacimento refrattari siviere e paniere - emissioni E51, E52, E53 ed E54.

**Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A.**

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed

ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1125 del 24 luglio 2009, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora di cui al punto 2.2 dell'allegato I al d.lgs 59/2005 e di un impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, di cui al punto 2.3, lettera a), dell'allegato I al d.lgs 59/2005, siti in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28 e 57, frazione Cargnacco, da parte della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 100 del 4 febbraio 2010, con il quale:

- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 8 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;
- all'Allegato B, "CRONO PROGRAMMA IN ATTINENZA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE", del decreto n. 1125/2009, il termine per l'adempimento alla prescrizione di cui al punto 4 del Crono Programma, è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 4 agosto 2010;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 130 del 8 febbraio 2010, con il quale è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A., con il decreto n. 1125/2009 (modifica relativa agli scarichi dell'impianto temporaneo recupero scorie, dismissione del punto di emissione E1 - impianto ossitaglio e variazione del nominativo del referente del Gestore dell'impianto);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 528 del 29 marzo 2010, con il quale è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010, il termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione n. E31 (7° forno a pozzo), e n. E38A, E38B (aspirazione camera di raffreddamento MCC3);

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche della montagna n. 2852 del 9 novembre 2010, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs 59/2005, applicabile ai sensi dell'articolo 35, comma 2-ter, del d.lgs 152/2006, come modificato dell'articolo 2, comma 30, lettera b), del d.lgs 128/2010 (modifiche relative alla realizzazione di una linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e di un capannone da adibirsi a deposito prodotto finito);

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1081 del 26 maggio 2011, con il quale sono stati stralciati dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1125/2009, l'impianto di betonaggio e la relativa area su cui insiste l'impianto stesso, come definita nella planimetria n. 0896 - 4 - DA004, Rev 03 del 22 marzo 2010;

**Vista** la nota prot. n. STINQ - 1767 - UD/AIA/11 del 16 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nello spostamento dell'impianto di trattamento acque denominato WTP NUOVA FORGIA (Aggiornamento n. 5);

**Vista** la nota prot. n. STINQ - 1769 - UD/AIA/11 del 16 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto della prescrizione indicata nella nota stessa, fino alla data del 31 dicembre 2012, alla modifica temporanea dell'area deposito aggregato industriale presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 6);

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 311 del 14 febbraio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 (Modifiche relative alla costruzione di un nuovo magazzino generale dei ricambi e deposito fusti oli e bombole, alla realizzazione di un fabbricato da adibirsi a laboratorio analisi e alla dismissione del punto di emissione E20 - Colaminatoio - Shuttle/Scarfer);

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 328 del 16 febbraio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 (Revoca dell'autorizzazione di cui al decreto n. 2852/2010. Modifiche relative alla realizzazione della linea di laminazione nella sua nuova configurazione che vede riuniti, in un unico organismo edilizio, la linea di laminazione denominata "Nuovo Blooming" e il capannone da adibirsi a deposito prodotto finito);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 6554 – UD/AIA/11 del 16 febbraio 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni di ARPA Dipartimento provinciale di Udine (nota prot. n. 5973/2011/SA/PA/12 del 23 giugno 2011) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (nota prot. n. 2179 del 19 dicembre 2011), alle modifiche proposte, consistenti nella realizzazione del nuovo impianto di frantumazione e vagliatura presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 9);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 11769 – UD/AIA/11 del 26 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nell'ampliamento del piazzale sul lato sud-est dello stabilimento (Aggiornamento n. 10);

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 12200 – UD/AIA/11 del 28 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società ABS S.p.a. che può dare attuazione, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa, alle modifiche proposte, consistenti nell'ampliamento dell'area di stoccaggio ECOGRAVEL presso la Divisione Global Blue (Aggiornamento n. 13);

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1299 del 25 maggio 2012, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con il decreto n. 1125/2009, è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006 - Modifiche relative all'installazione di un impianto di essiccazione e preriscaldamento per il rifacimento siviere, emissione E56 (11). Modifiche relative all'installazione di un impianto di forni a campana pentapile per cottura rotoli vergella e bordioni, emissioni E57, E58 (12);

**Vista** la nota del 28 marzo 2011, con la quale la Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006, le modifiche progettate dell'impianto;

**Considerato** che le modifiche di cui alla succitata comunicazione consistono nell'ampliamento del capannone bertaggio e stoccaggio colaticci da destinare all'esercizio dell'attività di rifacimento refrattari siviere e paniere;

**Preso atto** che in allegato alla citata comunicazione del 28 marzo 2011 la Società ha trasmesso la documentazione comprovante il pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-13009-UD/AIA/11 del 7 aprile 2011, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO "Centrale Friuli" e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, copia di tutta la documentazione relativa alle modifiche di cui alla succitata comunicazione del 28 marzo 2011, fornita dalla Società;

- specificato che le modifiche proposte dalla Società sono da ritenersi non sostanziali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 152/2006;

- invitato agli Enti coinvolti a formulare, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i pareri di competenza ed eventuali modifiche alle prescrizioni già inserite nell'autorizzazione

integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 3998/2011/SA/PA/12 del 2 maggio 2011, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine, presa visione della documentazione relativa alle modifiche proposte dalla Società, ha chiesto integrazioni documentali e proposto modifiche progettuali;

**Vista** la nota prot. n. 814 del 9 maggio 2011, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, presa visione della documentazione relativa alle modifiche proposte dalla Società, ha chiesto integrazioni documentali;

**Vista** la nota prot. n. 2011/66465 del 23 maggio 2011, con la quale la Provincia di Udine ha formulato delle osservazioni e chiesto integrazioni documentali;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-20510-UD/AIA/11 del 8 giugno 2011, con la quale il Servizio competente ha trasmesso alla Società le citate note di ARPA Dipartimento provinciale di Udine datata 2 maggio 2011, del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale datata 9 maggio 2011 e della Provincia di Udine datata 23 maggio 2011, al fine di dare riscontro, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, alle richieste degli Enti medesimi;

**Vista** la nota della Società prot. n. AMB 053/2011 del 1 agosto 2011, con la quale è stata chiesta una proroga di 60 giorni per la redazione e la trasmissione della documentazione integrativa richiesta da ARPA Dipartimento provinciale di Udine, dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale e dalla Provincia di Udine;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-28846-UD/AIA/11 del 24 agosto 2011, con la quale il Servizio competente ha concesso alla Società la proroga richiesta con la citata nota del 1 agosto 2011;

**Vista** la nota prot. n. AMB 071/2011 del 10 ottobre 2011, con la quale la Società ha inviato le integrazioni documentali di cui alle citate note di ARPA Dipartimento provinciale di Udine, del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale e della Provincia di Udine;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-35667-UD/AIA/11 del 24 ottobre 2011, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO "Centrale Friuli" e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, copia di tutta la documentazione integrativa fornita dalla Società con la nota del 10 ottobre 2011;

**Vista** la nota prot. n. 10840/2011/SA/PA/12 del 15 novembre 2011, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha comunicato di non intravedere elementi ostativi alla realizzazione delle modifiche progettate all'impianto e ha proposto le variazioni al Piano di Monitoraggio e Controllo (Tabella n. 2 – Inquinanti monitorati e Tabella n. 3 – Sistemi di trattamento fumi);

**Viste** le note prot. n. 2011/136057 del 25 novembre 2011 e prot. n. 2011/137844 del 30 novembre 2011, con le quali la Provincia di Udine ha:

- chiesto, relativamente alle emissioni in atmosfera chiarimenti e precisazioni;
- espresso, riguardo alla gestione delle acque reflue, il proprio nulla osta all'ampliamento del capannone berteggio e stoccaggio colaticci da destinare all'esercizio dell'attività di rifacimento siviere e paniere;
- evidenziato la mancanza di notizie sui presidi adottati in particolare per i rifiuti pericolosi



e sull'indicazione della capacità di deposito;

- ricordato che la Società, avendo dichiarato di ricorrere al deposito temporaneo (articolo 183, comma 1, lettera bb), del d.lgs 152/2006), deve sottostare agli adempimenti e prescrizioni di legge, come riportati nella propria nota del 30 novembre 2011;

**Vista** la nota prot. n. 2185 del 20 dicembre 2011, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale ha:

- comunicato che non si riscontrano cause ostative all'esecuzione delle opere di che trattasi;

- imposto delle prescrizioni realizzative;

- proposto delle modifiche all'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-1770-UD/AIA/11 del 16 gennaio 2012, con la quale il Servizio competente ha trasmesso alla Società le citate note di ARPA Dipartimento provinciale di Udine datata 15 novembre 2011, della Provincia di Udine datate 25 novembre 2011 e 30 novembre 2011 e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale datata 20 dicembre 2011, al fine di dare riscontro alle richieste degli Enti medesimi;

**Vista** la nota della Società prot. n. AMB 022/2012 del 9 marzo 2012, con la quale sono state inviate le integrazioni documentali di cui alle note di ARPA Dipartimento provinciale di Udine datata 15 novembre 2011, della Provincia di Udine datate 25 novembre 2011 e 30 novembre 2011 e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale datata 20 dicembre 2011;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-11067-UD/AIA/11 del 20 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO "Centrale Friuli" e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, copia della citata documentazione integrativa fornita dalla Società con la nota del 9 marzo 2012;

- invitato agli Enti coinvolti, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, a volersi esprimere in via definitiva, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, riguardo le modifiche proposte dalla Società;

**Vista** la nota prot. n. 501 del 30 marzo 2012, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale ha confermato i contenuti del proprio parere (nota prot. n. 2185 del 20 dicembre 2011), con il quale è stato evidenziato che non si riscontrano cause ostative all'esecuzione delle opere di che trattasi;

**Vista** la nota prot. n. 2012/53277 del 24 aprile 2012, con la quale la Provincia di Udine ha espresso, relativamente alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque reflue e alle emissioni in atmosfera, parere favorevole alla realizzazione delle modifiche proposte dalla Società;

**Preso atto** che il Comune di Pozzuolo del Friuli, ARPA FVG, ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e l'AATO "Centrale Friuli" hanno ritenuto di non esprimere alcun parere riguardo le modifiche proposte dalla Società;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco, con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti.

**Art. 2** - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.1 "Emissioni in atmosfera", al decreto n. 1125/2009 (pagina 45 del decreto AIA), vengono inserite le seguenti Tabelle:

<b>Camino E51</b>	
Numero camini identici: 1	
Impianto associato	Aspirazione per ribalta paniere
Decreto autorizzativo	Nuovo punto di emissione
Tipo di emissione prodotta	Polveri
Sezione camino	0,785 mq
Portata media dell'emissione	65.000 Nmc/h
Altezza di emissione camino	19,00 ml
Temperatura di emissione	Ambiente
Sistema di abbattimento	FILTRO A MANICHE
Tipo di emissione	15 h/giorno – 220 giorni/anno
Sistema di monitoraggio emissione	Un campionamento all'anno
Altezza del punto di campionamento	11,95 ml
Accessibilità	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto per campionamento; prese per prelievo a normativa UNI EN 1092 – 1:2007



<b>Camino E52</b>	
Numero camini identici: 1	
<i>Impianto associato</i>	Aspirazione per ribalta siviere
<i>Decreto autorizzativo</i>	Nuovo punto di emissione
<i>Tipo di emissione prodotta</i>	Polveri
<i>Sezione camino</i>	0,785 mq
<i>Portata media dell'emissione</i>	35.000 Nmc/h
<i>Altezza di emissione camino</i>	19,00 ml
<i>Temperatura di emissione</i>	Ambiente
<i>Sistema di abbattimento</i>	FILTRO A MANICHE
<i>Tipo di emissione</i>	7 h/giorno – 220 giorni/anno
<i>Sistema di monitoraggio emissione</i>	Un campionamento all'anno
<i>Altezza del punto di campionamento</i>	11,95 ml
<i>Accessibilità</i>	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto per campionamento; prese per prelievo a normativa UNI

<b>Camino E53</b>	
Numero camini identici: 1	
<i>Impianto associato</i>	Impianto di essiccazione e preriscaldamento del rivestimento refrattario di siviere
<i>Decreto autorizzativo</i>	Nuovo punto di emissione
<i>Tipo di emissione prodotta</i>	NOx; CO; Polveri
<i>Sezione camino</i>	0,98 mq
<i>Portata media dell'emissione</i>	10.000 Nmc/h
<i>Altezza di emissione camino</i>	19,00 ml
<i>Temperatura di emissione</i>	800 ° C
<i>Sistema di abbattimento</i>	Postcombustore
<i>Tipo di emissione</i>	12 h/giorno – 220 giorni/anno
<i>Sistema di monitoraggio emissione</i>	Un campionamento all'anno
<i>Altezza del punto di campionamento</i>	13,95 ml
<i>Accessibilità</i>	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto per campionamento; prese per prelievo a normativa UNI

<b>Camino E54</b>	
Numero camini identici: 1	
<i>Impianto associato</i>	Impianto di essiccazione e preriscaldamento del rivestimento refrattario paniere
<i>Decreto autorizzativo</i>	Nuovo punto di emissione
<i>Tipo di emissione prodotta</i>	NOx; CO; Polveri
<i>Sezione camino</i>	0,98 mq
<i>Portata media dell'emissione</i>	5.000 Nmc/h
<i>Altezza di emissione camino</i>	19,00 ml
<i>Temperatura di emissione</i>	800 ° C
<i>Sistema di abbattimento</i>	Non presente
<i>Tipo di emissione</i>	12 h/giorno – 220 giorni/anno
<i>Sistema di monitoraggio emissione</i>	Un campionamento all'anno
<i>Altezza del punto di campionamento</i>	13,95 ml
<i>Accessibilità</i>	Scaletta marinara per accesso e ballatoio protetto per campionamento; prese per prelievo a normativa UNI 10619

**Art. 3** - All'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", punto 3 "EMISSIONI", punto 3.2 "Scarichi idrici", al decreto n. 1125/2009, (pagina 49 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"Nuovo capannone berteggio e stoccaggio colaticci per attività di rifacimento siviere e paniere"

La realizzazione del capannone comporterà la produzione delle seguenti tipologie di acque di scarico:

- dal dilavamento del piazzale e delle coperture;
- dai servizi igienici;
- dal nuovo capannone per il rifacimento delle paniere siviere.

Si prevede di sottoporre a trattamento:

- le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalle coperture e dai piazzali e quelle di seconda pioggia derivanti dai soli piazzali;
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici, convogliate attraverso un condotto, sulla rete fognaria nera di via Buttrio.

**Art. 4** - All'Allegato B, "EMISSIONI IN ATMOSFERA" (pagina n. 75 del decreto AIA), al decreto n. 1125/2009, vengono aggiunti i seguenti punti di emissione:

**Punto di emissione E51: IMPIANTO RIBALTA SIVIERE**

Inquinante	Q massima di progetto (Nm <sup>3</sup> /h)	Valore limite
POLVERI TOTALI	65.000	10 mg/Nm <sup>3</sup>
SILICE CRISTALLINA		2 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E52: IMPIANTO RIBALTA PANIERE**

Inquinante	Q massima di progetto (Nm <sup>3</sup> /h)	Valore limite
POLVERI TOTALI	35.000	10 mg/Nm <sup>3</sup>
SILICE CRISTALLINA		2 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punti di emissione E53, E54: IMPIANTI DI RIFACIMENTO PANIERE E SIVIERE**

Inquinante	Q massima di progetto (Nm <sup>3</sup> /h)	Valore limite
POLVERI TOTALI	10.000	5 mg/Nm <sup>3</sup>
SILICE CRISTALLINA		2 mg/Nm <sup>3</sup>
COT		50 mg/Nm <sup>3</sup>
OSSIDI DI AZOTO (espressi come NO <sub>2</sub> )		350 mg/Nm <sup>3</sup>

*I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs.152/06).*

**Art. 5** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "ELENCO SCARICHI IN FOGNATURA", "Rete fognaria consortile acque nere", al decreto n. 1125/2009, (pagina n. 78 del decreto AIA), al punto 7N della Tabella viene aggiunto il seguente scarico:

n.	SIGLA	TIPOLOGIA ACQUE	AREA DI PROVENIENZA (bacino di pertinenza) / TRATTAMENTO
		S7 acque meteoriche di prima pioggia	area impermeabilizzata da realizzare adibita a viabilità interna e piazzale movimentazione mezzi presso capannone bertaggio e stoccaggio colatici ed il capannone rifacimento siviere e paniere (mq 18.000) e coperture del capannone rifacimento siviere e paniere (mq 9.000) / separazione della frazione di "prima pioggia"

**Art. 6** – All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "ELENCO SCARICHI IN FOGNATURA", "Rete fognaria consortile acque nere", al decreto n. 1125/2009, (pagina n. 78 del decreto AIA), viene aggiunto nella Tabella il seguente nuovo punto:

n.	SIGLA	TIPOLOGIA ACQUE	AREA DI PROVENIENZA (bacino di pertinenza) / TRATTAMENTO
9N	GBN e capannoni bertaggio / stoccaggio colatici e rifacimento siviere e paniere	acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche	Servizi igienici da uffici della Divisione Global Blue immesse direttamente in fognatura (ex scarico 7N – S4)  Servizi igienici dei capannoni di progetto immessi in fognatura previo trattamento in fossa Imhoff

**Art. 7** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "ELENCO SCARICHI IN FOGNATURA", "Rete fognaria consortile acque nere", al decreto n. 1125/2009, (pagina n. 78 del decreto AIA), al punto 7N della Tabella viene cassato il seguente scarico:

n.	SIGLA	TIPOLOGIA ACQUE	AREA DI PROVENIENZA (bacino di pertinenza) / TRATTAMENTO
		S4 acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche	Servizi igienici da uffici della Divisione Global Blue immesse direttamente in fognatura

**Art. 8** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "ELENCO SCARICHI IN FOGNATURA", "Rete fognaria consortile acque meteoriche (bianche)", al decreto n. 1125/2009 (pagina n. 79 del decreto AIA), il punto 7B della Tabella viene modificato come segue:

n.	SIGLA	TIPOLOGIA ACQUE	AREA DI PROVENIENZA (bacino di pertinenza) / TRATTAMENTO
7B	GBB	S3 acque meteoriche di seconda pioggia	Area impermeabilizzata mq 19.474 (di progetto, attuali 18.350) adibita a viabilità interna e piazzali movimentazione mezzi Divisione Global Blue / trattamento di disoleatura in continuo (impianto da 300 L / sec)
		S5 acque meteoriche	By pass di emergenza della vasca di laminazione V1 della Divisione Global Blue
	capannoni bertaggio / stoccaggio colatici e rifacimento siviere e paniere	S8 acque meteoriche di seconda pioggia	Area impermeabilizzata mq 18.000 (da realizzare) adibita a viabilità interna e piazzale movimentazione mezzi / trattamento di disoleatura in continuo (impianto da 300 L / sec) e by pass manutentivo  Coperture capannone rifacimento siviere e paniere (mq 9.000)

**Art. 9** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "PRESCRIZIONI", punto 1) MODALITA' DI SCARICO E REGISTRAZIONI, al decreto n. 1125/2009, al punto 1.1 (pagina n. 81 del decreto AIA), nella Tabella viene aggiunto il seguente scarico:

SCARICO	PORTATA MAX (L/sec)
S7 – Capannoni bertaggio e rifacimento siviere e paniere – prima pioggia	2

**Art. 10** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", al decreto n. 1125/2009 "PRESCRIZIONI", al punto 1) MODALITA' DI SCARICO E REGISTRAZIONI, (pagina n. 82 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente punto:

**1.9** Gli scarichi di acque meteoriche afferenti al punto di consegna n. 7N (da Divisione Global Blue e capannone bertaggio e stoccaggio colaticci per attività di rifacimento paniere e siviere) non potranno essere attivati contemporaneamente.

**Art. 11** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "PRESCRIZIONI", al decreto n. 1125/2009, al punto 2) PUNTI DI MISURAZIONE, (pagina n. 82 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente punto:

**2.3** A conclusione dei lavori presentare la revisione delle Tavole di riferimento per la Divisione Global Blue, aggiornate con le nuove installazioni.

**Art. 12** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "PRESCRIZIONI", punto 3) MANUTENZIONI, al decreto n. 1125/2009, il punto 3.3 VASCA DI LAMINAZIONE E DI PRIMA PIOGGIA (DIVISIONE GLOBAL BLUE), (pagina n. 83 del decreto AIA), viene sostituito dal seguente:

### 3.3 VASCA DI LAMINAZIONE E DI PRIMA PIOGGIA (DIVISIONE GLOBAL BLUE)

#### CAPANNONI BERTAGGIO, STOCCAGGIO COLATICCI E RIFACIMENTO SIVIERE E PANIERE

	descrizione	frequenza minima
3.3.1	pulizia e rimozione sedimenti ed olii vasca di laminazione	annuale
3.3.2	pulizia disoleatore a pacchi lamellari	annuale
3.3.3	pulizia pacco lamellare disoleatore	2 volte / anno
3.3.4	verifica stato usura giranti e relativa pulizia – verifiche assorbimento	annuale
3.3.5	verifica funzionalità ed eventuale manutenzione completa pompe	annuale
3.3.6	verifica funzionalità e corretta taratura indicatori di livello idrico	annuale
3.3.7	verifica corretto funzionamento paratoia automatica	mensile
3.3.8	verifica ed eventuale pulizia campionatore	rif. Paragrafo: 5) GESTIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO, DEGLI AUTOCAMPIONATORI E DEI MISURATORI DI PORTATA

Le operazioni di manutenzione/gestione dovranno essere annotate su appositi registri di impianto, indicando data e tipologia d'intervento.

**Art. 13** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", "PRESCRIZIONI", punto 8) BY PASS E GESTIONE DEI LIVELLI DELLE VASCHE DI PRIMA PIOGGIA, al decreto n. 1125/2009, la Tabella di cui al punto 8.1 (pagina n. 84 del decreto AIA), viene sostituita dalla seguente:

8.1 I dispositivi di by-pass delle vasche di laminazione e dei disoleatori sono quelli elencati nella tabella sottostante:

Provenienza - caratteristiche	Punto di immissione
by-pass di emergenza della vasca di laminazione o del disoleatore area deposito rottame c/o Qualisteel	QSB
by-pass di emergenza della vasca di laminazione V1 della Divisione GLOBAL BLUE	S5
by-pass di emergenza acque di prima pioggia delle coperture area "NUOVA FORGIA" per immissione diretta in rete "bianca"	X700B (realizzato)
by-pass di emergenza acque di prima pioggia dei piazzali area "NUOVA FORGIA" per immissione in rete "bianca" previo passaggio nel disoleatore della "seconda pioggia"	
by-pass di emergenza del disoleatore per l'immissione diretta in rete "bianca" delle acque di seconda pioggia dei piazzali area "NUOVA FORGIA"	
by-pass di emergenza del disoleatore per l'immissione in rete "nera" delle acque di prima pioggia delle coperture accumulate in vasca (area "NUOVA FORGIA")	X700N (realizzato)
by-pass di emergenza del disoleatore per l'immissione in rete "nera" delle acque di prima pioggia dei piazzali accumulate in vasca (area "NUOVA FORGIA")	
by-pass di emergenza acque di prima pioggia delle coperture area "PANIERE SIVIERE" per immissione diretta in rete "bianca"	S7 7N (PREVISIONE)
by-pass di emergenza acque di prima pioggia dei piazzali area "PANIERE SIVIERE" per immissione in rete "bianca" previo passaggio nel disoleatore della "seconda pioggia"	
by-pass di emergenza del disoleatore per l'immissione diretta in rete "bianca" delle acque di seconda pioggia dei piazzali area "PANIERE SIVIERE"	
by-pass di emergenza del disoleatore per l'immissione in rete "nera" delle acque di prima pioggia delle coperture accumulate in vasca (area "PANIERE SIVIERE")	S7 7B (PREVISIONE)
by-pass di emergenza del disoleatore per l'immissione in rete "nera" delle acque di prima pioggia dei piazzali accumulate in vasca (area "PANIERE SIVIERE")	

**Art. 14** - All'Allegato B, "GESTIONE ACQUE REFLUE", al decreto n. 1125/2009, al paragrafo "PRESCRIZIONI" (pagina n. 87 del decreto AIA), viene aggiunto il seguente punto:

15) CAPANNONI BERTAGGIO, STOCCAGGIO COLATICCI E RIFACIMENTO SIVIERE E PANIERE **(la Società, per i capannoni bertaggio, stoccaggio colaticci e rifacimento siviere e panierie rispetta, oltre alle prescrizioni contenute nel presente punto 15, anche le idonee prescrizioni riportate nei precedenti punti)**

15.1 entro 90 giorni dal ricevimento del permesso di costruire dovranno essere presentati:

- aggiornamento della tavola n. 1095-2-DS002 "Estratto di planimetria generale con indicazione smaltimento acque - stato di progetto" dd. 01.07.2011 a firma dell'ing. Lucio Asquini;

- progetto di rimozione delle esistenti tratte di allacciamento alla fognatura di via Buttrio e di posa dei nuovi collettori (spostamento linee acque meteoriche e nuova condotta per acque reflue assimilate alle domestiche), con relative verifiche idrauliche;

15.2 prima dell'installazione dovranno essere fornite al Gestore della fognatura per il Consorzio ZIU i dati dimensionali, le schede tecniche di dettaglio e gli schemi funzionali del previsto disoleatore GN20 delle acque meteoriche di dilavamento;

15.3 le acque reflue provenienti dai servizi igienici del capannone bertaggio e stoccaggio colaticci e dei capannone rifacimento siviere e panierie dovranno essere preventivamente sottoposte a trattamento primario in fossa tipo "Imhoff" ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento delle Infrastrutture Consortili ZIU — Servizio di Fognatura e Depurazione;

15.4 presentare con cadenza quadrimestrale gli stati di avanzamento inerenti la realizzazione degli impianti, da coordinarsi con gli altri interventi in progetto c/o la Divisione Global Blue (realizzazione nuovo impianto di frantumazione e vagliatura SU/68.2011.POZ - ampliamento area stoccaggio Ecogravel SU/122.2011 .POZ);

15.5 a fine lavori la Società dovrà presentare la documentazione "as built" degli impianti di raccolta, trattamento e scarico delle acque, relativamente agli interventi in progetto, redatta secondo quanto disposto dal Regolamento consortile di fognatura, aggiornando il computo superfici scolanti afferenti ai punti di scarico oggetto di modifica.

**Art. 15** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3a "PARAMETRI DA MONITORARE", "Aria", al decreto n. 1125/2009, nella Tabella 2 – Inquinanti monitorati (pagina n. 98 del decreto AIA), vengono inseriti i nuovi punti di emissione denominati E51, E52, E53 ed E54:

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione				Frequenza controllo		Metodi
	E51	E52	E53	E54	continuo	discontinuo	
Polveri totali	x	x	x	x		annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271, comma 2 D.Lgs. 152/06)
Silice cristallina	x	x	x	x		annuale	
COT			x	x		annuale	
NOx			x	x		annuale	
Monossido di Carbonio			x	x		annuale	





**Art. 16** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", punto 3 "ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE", punto 3a "PARAMETRI DA MONITORARE", "Aria", al decreto n. 1125/2009, nella Tabella 3 – Sistemi di trattamento fumi (pagina n. 99 del decreto AIA), vengono inseriti i nuovi punti di emissione denominati E51, E52 ed E53:

Tab. 3 – Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E51 E52	Filtro a maniche	- elettrovalvole; - componenti elettriche ed elettroniche.  (Manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- stato di conservazione - perdita di lubrificanti - rumorosità e vibrazioni - funzionalità e integrità quadri do comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - impostazione dei tempi di lavaggio	Giornaliera	Annotazione sul registro
		- maniche filtranti  (Sostituzione con frequenza biennale)	- usura feltri - rumorosità motori e coclee	Settimanale in fermata	
		- motori - coclee - valvole  (Manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- temperatura cassa motori - assorbimento elettrico e tensioni - livello di usura alberi e pale coclee	Mensile	
E53	Postcombustore	- bruciatore; - scambiatori recuperativi; - componenti elettriche ed elettroniche.  (Manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- stato di efficienza / spie / allarmi; - PLC; - sensori temperatura	Giornaliera	Annotazione sul registro

**Art. 17** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto n. 1125 del 24 luglio 2009 e successivi aggiornamenti.

Trieste, **6 GIU. 2012**


 DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 Ing. Pierpaolo Gubertini

ambd2

